



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (OPI) DI TRIESTE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI ACQUISITE NEL CONTESTO LAVORATIVO, PRESENTATE DA DIPENDENTI E ALTRI SOGGETTI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)

REDAZIONE	PARERI TECNICI	APPROVAZIONE
Process owner Dott. Luciano Giuseppe Aniello	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Dott. Stefano Camedda Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) Avv. Michele Grisafi	Presidente OPI Trieste Dott. Michael Valentini
Gruppo di redazione Dott.ssa Sara Bearzatto		

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI ACQUISITE NEL CONTESTO LAVORATIVO, PRESENTATE DA DIPENDENTI E ALTRI SOGGETTI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)

Sommario

Sommario	1
Premessa	2
Art. 1 - Finalità	2
Art.2 – Riferimenti normativi.....	2
Art. 3 - Autori delle segnalazioni	3
Art.4 – Oggetto delle segnalazioni	3
Art.5 - Contenuto della segnalazione	4
Art.6 – Tutela del segnalante.....	4
Art.7 – Condizioni e modalità di tutela del segnalante e segnalazioni anonime	5
Art. 8 – Modalità di presentazione delle segnalazioni	6
Art.9 – Gestione delle segnalazioni	8
Art. 10 – Gruppo di lavoro a supporto del RPCT	9

Premessa

L'istituto del Whistleblowing è finalizzato a garantire la tutela dei dipendenti che procedono alla segnalazione di illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'amministrazione.

Il presente Regolamento ha come scopo quello di definire la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste (di seguito OPI) e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante.

Il Regolamento è redatto in conformità alle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (**whistleblower**) adottate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 469 del 9 giugno 2021.

Art. 1 - Finalità

La finalità del presente Regolamento è quella di favorire, all'interno dell'Opi Trieste, una pratica dall'elevato valore civico, capace di far emergere e perciò di prevenire e contrastare **illeciti** suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio o all'immagine e credibilità dell'Amministrazione, senza che la segnalazione presentata nell'interesse generale all'integrità, alla legalità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione esponga il suo artefice a conseguenze sfavorevoli.

Ai fini dell'attuale Regolamento, la definizione di **"illeciti"** ricalca quella dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 24/2023:

illeciti amministrativi,

illeciti contabili,

illeciti civili o penali,

violazione di atti normativi dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al d. lgs. n. 24/2023

Art.2 – Riferimenti normativi

Di seguito i riferimenti normativi utilizzati nell'elaborazione del presente Regolamento:

- D.lgs. 165/2001 (art. 54-bis successivamente inserito) relativo a "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
L'art. 54-bis successivamente inserito, prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
(La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing. Da allora ANAC è chiamata a gestire le segnalazioni provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da altre amministrazioni pubbliche).
- Legge 190/2012 in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"
- Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)» per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti --anche tecnici-- da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.
- L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui

siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”

- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”
- **D.lgs. 24/2023** in materia di “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. (Testo disponibile al seguente [LINK](#)).
- Aggiornamento della procedura di segnalazione presso il Garante per la protezione dei dati personali alla luce delle previsioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti dell’OPI Trieste, approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 40 del 10/06/2025
- Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (**RPCT**). (Testo disponibile al seguente [LINK](#))

Art. 3 - Autori delle segnalazioni

1. Il **segnalante** è la persona fisica testimone di un illecito o di una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso Opi Trieste e che decide di segnalarlo.

Il segnalante può avvalersi dell’aiuto del **facilitatore**, vale a dire la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza dev’essere mantenuta riservata.

2. Le **segnalazioni** possono essere presentate da o effettuate nei confronti di:

- dipendenti dell’OPI di Trieste
- cariche e componenti dell’OPI Trieste;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’OPI Trieste;
- coloro che segnalano o divulgano informazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro con Opi Trieste nel frattempo terminato;
- i liberi professionisti e consulenti;
- i volontari e i tirocinanti comunque denominati anche non retribuiti.

Art.4 – Oggetto delle segnalazioni

Il tema della segnalazione può riguardare:

- corruzione e cattiva amministrazione;
- abuso di potere;
- cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale;
- appalti illegittimi;
- concorsi illegittimi;
- conflitto di interessi;
- mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
- adozione di misure discriminatorie da parte di Opi Trieste;
- assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell’art. 1 della L. n. 179/2017;
- incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del D. Lgs. n. 39/2013;

- realizzazione di comportamenti ritorsivi adottati dall'Amministrazione nei confronti del whistleblower (segnalante) o del facilitatore;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico Anticorruzione adottato da Opi Trieste.

Ai fini del Regolamento, sono oggetto di segnalazione, non solo gli illeciti relativi all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto Codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La procedura di segnalazione lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Art.5 - Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere:

- a) generalità del segnalante e ruolo ricoperto;
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- c) descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile un illecito;
- d) generalità o altri elementi identificativi dei soggetti cui si attribuisce il fatto segnalato;
- e) generalità o altri elementi identificativi di eventuali altri soggetti informati sul fatto;
- f) ogni altra informazione utile al riscontro del fatto segnalato;
- g) eventuali documenti allegati.

Art.6 – Tutela del segnalante

Opi Trieste assicura la tutela del segnalante secondo il regime previsto dall'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

In particolare, si prevede che:

a) l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal RPCT, che tratta la segnalazione, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 54-bis, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001. Per una maggiore tutela il divieto di rivelare l'identità del segnalante si riferisce anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante;

b) il segnalante non possa essere destinatario di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle proprie condizioni di lavoro (c.d. provvedimenti ritorsivi o discriminatori) da parte dell'Amministrazione derivanti dalla segnalazione effettuata. La presunta adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante deve essere comunicata ad ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste. La comunicazione può avvenire da parte del segnalante accedendo

alla pagina del sito istituzionale di ANAC “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità ex art. 54-bis, D.lgs. 165/2001 “whistleblowing”;

c) l'esclusione della responsabilità del segnalante (nei limiti previsti dall'art. 3, della Legge n. 179/2017) nel caso in cui riveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.);

d) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come previsto dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III del richiamato decreto legislativo, si applicano anche:

- ai facilitatori, vale a dire la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo (art. 2, lett. h, d.lgs. n. 24/2023);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di chi ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate alla persona segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del RPCT.

Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Art.7 – Condizioni e modalità di tutela del segnalante e segnalazioni anonime

1. Il presente Regolamento è finalizzato a proteggere il soggetto che segnala condotte illecite da conseguenze pregiudizievoli sulle condizioni di lavoro o, più in generale, nella propria sfera giuridica.

2. Le segnalazioni devono essere trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (**RPCT**) secondo le modalità meglio precisate nel successivo articolo.

3. Il RPCT, ricevuta la segnalazione, deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione all'interno dell'ente.

4. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento

dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

5. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente Regolamento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (ad esempio, indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nel presente Regolamento.

Sono escluse dall'ambito di applicazione di questo Regolamento le **segnalazioni anonime o, comunque pervenute da soggetti diversi da quelli indicati** al precedente art. 3. Dette segnalazioni potranno essere in ogni caso prese in considerazione da Opi nei procedimenti di vigilanza ordinari.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle segnalazioni

Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all'ANAC o la divulgazione pubblica, come indicato in seguito.

Segnalazione interna

La segnalazione è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 (**RPCT**) con una delle seguenti modalità:

- a) **in forma scritta**, mediante lettera consegnata a mano al RPCT o lettera indirizzata al RPCT tramite posta ordinaria o interna;
- b) **in forma orale**, attraverso contatto diretto e riservato con il RPCT, anche in modalità telefonica.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza mediante verbale. In tal caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, ad altro dirigente/funzionario come pure alla segreteria dell'ente) senza l'adozione delle cautele indicate, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia univocamente desumibile dal tenore della segnalazione, quest'ultima va trasmessa, senza ritardo e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT a cura del ricevente il quale ne dà altresì contestuale notizia alla persona segnalante. Non diversamente, ove ad uno dei soggetti non legittimati pervenga un plico chiuso sul quale sia indicato che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, colui che lo riceve, senza prendere conoscenza del suo contenuto, lo trasmette tempestivamente al RPCT.

La corretta procedura della segnalazione prevede quindi:

- colloquio privato fissato con l'RPCT

oppure

- presentazione della segnalazione in forma scritta

Nel secondo caso, la segnalazione andrà inoltrata tramite servizio postale oppure a mano, da depositare presso la Segreteria dell'Opi Trieste e, affinché sia tutelata la riservatezza, andranno inseriti in una prima busta chiusa:

- modulo di segnalazione compilato
- eventuale documentazione aggiuntiva
- copia del documento di identità

Tale busta andrà a sua volta inserita in una seconda busta chiusa la quale dovrà riportare la dicitura **“RISERVATA- (Whistleblowing)”** e dovrà essere indirizzata al:

“ Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ”
Segreteria dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste
Via G. Carducci 22
34125 - Trieste

In tal modo formerà oggetto di acquisizione per protocollazione il solo involucro esterno; il plico chiuso sarà quindi trasmesso al RPCT in vista della trattazione della segnalazione. La segnalazione e le comunicazioni alla stessa inerenti sono protocollate in apposito registro (eventualmente informatico) riservato e tenuto dal RPCT. Tale documentazione è custodita in idoneo armadio di sicurezza il cui accesso è riservato al RPCT e sarà conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In caso di designazione di altro RPCT, il registro riservato recante le annotazioni relative alle segnalazioni pervenute e i fascicoli inerenti ciascuna segnalazione trattata sono sigillati in involucri separati sino al giungere del termine di conservazione della documentazione per essere quindi distrutti. Di tale operazione è redatto verbale sottoscritto dal RPCT cedente e dal RPCT subentrante, al quale sarà rimessa la cura della conservazione della documentazione sigillata.

Le modalità di segnalazione saranno oggetto di apposite disposizioni organizzative pubblicate nel sito Opi Trieste alla voce:

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -> sezione ALTRI CONTENUTI -> SISTEMA DI SEGNALEZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) -> MODULO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Segnalazione esterna

La modalità di segnalazione esterna è prevista solo al presentarsi delle seguenti condizioni (art.6 del d. lgs. n.24/2023):

- se non è stata ancora attivata la procedura di segnalazione interna conformemente alla normativa;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- se il segnalante ha valide ragioni di ritenere che, in caso di sua segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che esista il rischio di ritorsione a causa della stessa;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ottemperanza all'art. 7 del Decreto Legislativo l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") ha attivato un apposito canale di segnalazione esterna. Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito dell'autorità stessa all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso da ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente regolamento se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni (art.15 del d. lgs. n.24/2023):

- se il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna con le modalità previste dal Decreto Legislativo e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal medesimo decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art.9 – Gestione delle segnalazioni

1. Il RPCT, cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Svolge poi l'attività di verifica preliminare e analisi della segnalazione e:
 - in caso di manifesta infondatezza, archivia motivatamente la segnalazione, informandone il segnalante;
 - in caso di non manifesta infondatezza, avvia l'istruttoria sulla segnalazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Anche di ciò è data notizia al segnalante. Nel corso dell'istruttoria il RPCT può acquisire ulteriori dati, documenti e informazioni presso altri uffici e soggetti terzi, anche tramite audizioni, senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
 - invita il segnalante a fornire elementi integrativi. Entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione degli elementi integrativi il RPCT archivia la segnalazione o avvia l'istruttoria.
2. All'esito dell'istruttoria, il RPCT e il gruppo di lavoro si rapportano con il Consiglio Direttivo dell'Opi o con le istituzioni/enti esterni (es. ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile), senza

compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante e di ulteriori persone individuate all'art. 3, d.lgs. n. 24/2023, e/o propone al Consiglio Direttivo le eventuali modifiche del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ai sensi dei commi 8 e 10, lett. a), dell'art. 1 della legge n. 190/2012. Di ciò è data comunicazione al segnalante.

3. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione al segnalante.
4. È dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione di dati riservati nell'ambito di procedimenti disciplinari nei quali la contestazione dell'addebito si basi in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e in ogni altro caso previsto dalla legge in cui il diritto di difesa del segnalato esiga la cognizione dell'identità del segnalante.
5. Non compete al RPCT il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.
6. Qualora il RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo al Consiglio Direttivo dell'Opi e di astenersi dall'esame della segnalazione, che in tal caso compete al sostituto del RPCT.
7. Nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 il RPCT rende conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, senza compromettere la riservatezza dell'identità dei segnalanti.
8. Le eventuali segnalazioni anonime pervenute tramite i canali di cui all'art. 6 vengono prese in esame e, se del caso, valutate nell'ambito dei processi ordinari di vigilanza messi in atto da Opi Trieste. Esse esulano però dall'ambito applicativo del presente Regolamento, salvo l'obbligo del RPCT di darne conto nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. Resta ferma l'applicazione delle misure di protezione di cui al capo III del d. lgs. n. 24/2023 al segnalante anonimo successivamente identificato.
9. La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Sono quindi escluse dal procedimento in argomento, e non verranno verificate dal RPCT, le segnalazioni aventi ad oggetto "contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate" (art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 24/2023).

Art. 10 – Gruppo di lavoro a supporto del RPCT

1. Per la gestione delle segnalazioni il RPCT può essere supportato da un gruppo di lavoro, istituito con apposito atto organizzativo che ne individua i componenti tra i membri del Consiglio Direttivo e/o da consulenti esterni (es. Presidente dei Revisori dei Conti).

2. Qualora i componenti del gruppo di lavoro versino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno l'obbligo di segnalarlo al RPCT e di astenersi dal supporto nell'esame della segnalazione.
3. È esteso ai componenti del gruppo l'obbligo già previsto per il RPCT di tutelare l'identità dei soggetti indicati (art.6 del presente Regolamento): la violazione è fonte di responsabilità disciplinare.